

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI**

- VISTA** la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 02040/2015 Reg. Prov. Coll. n. 01219/2015 Reg. Ric., depositata in Segreteria il 24/07/2015, con la quale si *"dispone altresì sin d'ora la nomina a Commissario "ad acta" - in via sostitutiva rispetto ad entrambi gli Assessorati Regionali resistenti - del Dirigente pro tempore del Servizio 1 VIA/VAS dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, "Dirigente Responsabile del Provvedimento", per l'ipotesi di eventuale perdurante inadempimento, il quale provvederà in via sostitutiva nel successivo termine di dieci giorni"*.
- VISTA** la *pec* del 25/7/2015 dello Studio-Legale BSM con la quale è stata notificata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente la predetta sentenza.
- VISTA** la nota prot. 34455 del 6/8/2015, introitata al protocollo dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente al n. 37185 di pari data, indirizzata al Dirigente del Servizio 1 VAS-VIA, n.q. di Commissario ad acta, con la quale il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, *"considerato che sono trascorsi i 10 giorni assegnati ai due Dipartimenti per l'emissione del provvedimento"* restituisce *"il carteggio nella stessa configurazione con cui è pervenuto con nota prot. n. 36372 del 03/08/2015, affinché il Commissario ad acta in indirizzo possa dare corso agli adempimenti di propria competenza nei successivi 10 giorni"*.
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.
- VISTA** la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE.
- VISTO** il D.Lgs. 18.02.2005 n.59 riguardante *"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*;
- VISTO** il D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*.
- VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 concernente *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii."
- VISTO** il D.M. 29 gennaio 2007 recante *"Emanazione di Linee Guida per l'individuazione"*

	e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59".
VISTA	la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrata dell'Inquinamento (IPPC), che abroga e sostituisce anche la Direttiva 96/61/CE.
VISTO	il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, e che abroga, tra l'altro il d.lgs. 59/2005.
VISTO	l'articolo 29-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, che prevede che <i>"per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo (BAT o MTD) se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"</i> , così come peraltro già previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 59/2005.
VISTO	il D.M. 27.09.2010 recante <i>"Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005"</i> .
VISTO	il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che all'articolo 33 della parte II prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore e che le relative tariffe sono state individuate dal decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008).
VISTA	la L.R. n. 24 del 24.08.1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19.09.2012 in base al quale il Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
VISTO	il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	l'Ordinanza n. 2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti.
VISTO	il D.D.G. n.1447/06 con il quale è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni sulla <i>"richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per deposito sul suolo, per il trattamento, per il ricondizionamento e per il recupero di rifiuti, sito in c/da Bagali nel territorio del Comune id Melilli"</i> della CISMA AMBIENTE s.r.l. nei confronti dell'impianto oggetto del presente decreto.
VISTO	il D.R.S. n. 996/08 e il D.R.S. n.1457/08 con i quali l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - ha concesso, alla Società Cisma Ambiente srl l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di un impianto per il trattamento, il ricondizionamento, il recupero ed il deposito sul suolo di rifiuti, sito in Contrada Bagali del Comune di Melilli (SR).
VISTO	il D.D.G. n. 1772 del 15/10/2013 con cui l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ha rinnovato l'A.I.A. rilasciata con D.R.S. n. 996/2008 ed autorizzato le attività di bonifica e recupero degli imballaggi.
VISTA	la comunicazione della ditta Cisma Ambiente spa con prot. ARTA n. 64211 del 15/10/2010 relativa anche alla <i>"realizzazione di una copertura in lamiera per l'esercizio di attività di stoccaggio e di recupero nell'ambito dell'area già autorizzata"</i> con allegata Planimetria scala 1:500 denominata "Planimetria

Ubicazione Tettoia".

VISTA

l'istanza presentata dalla ditta Cisma Ambiente spa con prot. ARTA n. 64214 del 15/10/2010 finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per *"l'attivazione di un sistema di stoccaggio di rifiuti liquidi nell'ambito delle aree già autorizzate"* i, costituita da:

- comunicazione di installazione di serbatoi in acciaio per le attività R12, R13 e D13, D15;
- relazione tecnica descrittiva;
- elaborati progettuali;

VISTE

le istanze presentate dalla ditta Cisma Ambiente spa con prot. ARTA n.51253 del 02/08/2011 e nota prot. ARTA n. 58955 del 15/11/2011 finalizzata all'ottenimento della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'ampliamento mediante realizzazione di un nuovo bacino nell'impianto sito in C/da Bagali nel territorio del comune di Melilli, corredata dai seguenti elaborati trasmessi su supporto informatico:

- Sintesi non tecnica;
- Relazione geologica;
- Relazione Paesaggistica e valutazione di incidenza;
- Relazione tecnica generale, relazione idraulica ed idrologica, relazione geotecnica;
- Piano di Gestione operativa;
- Piano di Gestione post-operativa;
- Piano di Sorveglianza e controllo;
- Elaborati grafici di progetto costituiti da:
 - Tavola 1 "inquadramento territoriale"
 - Tavola 2 "rilievo piano altimetrico"
 - Tavola 3 "approntamento bacino di smaltimento"
 - Tavola 4 "colmo bacino di smaltimento"
 - Tavola 5 "particolari costruttivi"
 - Tavola 6 "particolari copertura"
 - Tavola 7 "pozzetti raccolta percolato"
 - Tavola 8 "tavola generale impianto"
 - Tavola 8 - layout I "tavola generale - impianto biogas - impianti trattamento e sezioni"

VISTA

la nota del 6/12/2011 della ditta Cisma Ambiente S.p.a., acquisita al protocollo A.R.T.A. al n. 77898 del 22/12/2011, con la quale il richiedente, ad esito della conferenza di servizi istruttoria dell' 1/12/2011, ha trasmesso la sotto elencata documentazione completa e revisionata, per l'ampliamento mediante realizzazione di un nuovo bacino nell'impianto sito in C/da Bagali nel territorio del comune di Melilli, costituita da:

- Sintesi non tecnica - REV 1;
- Relazione geologica - REV 1;
- Relazione Paesaggistica e valutazione d'incidenza - REV 1;
- Relazione tecnica generale, relazione idraulica ed idrogeologica, relazione geotecnica - REV 1;
- Piano di gestione operativa - REV 1;
- Piano di gestione post-operativa;
- Piano di sorveglianza e controllo - REV 1;
- Elaborati grafici di progetto - REV 1;
- Pubblicazione su quotidiano.

VISTA

la nota del 3/05/2012 della ditta Cisma Ambiente S.p.a., acquisita al protocollo ARTA al n. 27051 del 9/05/2012, con la quale il richiedente, ad esito della conferenza di servizi decisoria del 29/02/2012 ed in riscontro ai chiarimenti del Dipartimento regionale dell'Acque e dei Rifiuti (nota prot. n. 1296/S7 dell'

11/01/2012) e della Provincia Regionale di Siracusa (prot. n. 276/Ri.Ba. del 08/02/2012), ha inoltrato:

- tavola I bis;
- documentazione fotografica con allegata tavola dei punti di ripresa in scala 1:500.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Cisma Ambiente spa con prot. ARTA n. 31033 del 10/7/2013 con la quale si richiede di modificare la prescrizioni di cui al punto f) dell'art. 1 del predetto D.D.G. n.1447/06 di V.I.A..

PRESO ATTO che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità minime previste dall'art. 5 comma 7 del D.Lgs. 59/2005 tramite pubblicazione sul quotidiano regionale "Quotidiano di Sicilia" del 06/09/2011, e che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

VISTE le note n. 76514 del 09/12/10 (avvio procedimento) e n. 79260 del 24/12/2010 (convocazione di conferenza di servizio istruttoria per il 12.01.11) relative all'istanza prot. 64214 del 15/10/2010 per *"l'attivazione di un sistema di stoccaggio di rifiuti liquidi nell'ambito delle aree già autorizzate"*.

VISTE le note n. 59235 del 16/09/11 (avvio procedimento) e n. 71233 del 18/11/2011 (convocazione di conferenza di servizio istruttoria per il 01/12/11) e la nota n. 78200 del 23/12/2011 (convocazione conferenza di servizi decisoria per il 11/1/2012) relative all'istanza prot. n. 51253 del 02/08/2011 per l'ampliamento mediante realizzazione di un nuovo bacino nell'impianto sito in C/da Bagali nel territorio del comune di Melilli.

VISTA la nota n. 7350 del 6/2/2012 di convocazione di conferenza di servizi decisoria per il 29/2/2012 relativa ad entrambi i procedimenti attivati con le suddette istanze acquisite al protocollo ARTA n. 64214 del 15/10/2010 e n. 51253 del 02/08/2011.

VISTI il verbali delle conferenze di servizi istruttorie sopra richiamate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

VISTO il verbale della conferenza di servizi decisoria del 11/1/2012, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel corso della quale la Cisma Ambiente s.p.a. *"ribadisce la volontà di rinunciare alla realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti contenenti fibre di amianto pur prevedendo l'abbancamento nella realizzando discarica dell'amianto secondo quanto previsto all'allegato 2 del DM 27/9/2010 art. 2 peraltro già autorizzato con DRS n. 996 del 30/9/2008"* e la Provincia Regionale di Siracusa ribadisce che la *"discarica in esame non si rivolge più ai rifiuti pericolosi ma prevede l'abbancamento soltanto di rifiuti non pericolosi ed i rifiuti che vanno in deroga sono quelli previsti dal DM 27/9/10 art. 2 all. 2"*

VISTO il verbale della conferenza di servizi decisoria del 29/2/2012, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel corso della quale *"in merito al quesito posto dalla Provincia Regionale di Siracusa circa la assoggettabilità a VIA del progetto in argomento, alla luce del fatto che tale progetto è uno stralcio di un progetto generale già approvato con provvedimento di VIA e che la ditta si sta attenendo a tutte le prescrizioni contenute in tale provvedimento, si fa presente che non risulta necessario assoggettare a VIA il presente progetto in quanto già dotato di parere di VIA rilasciato"*.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i pareri di competenza di seguito elencati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- la Provincia Regionale di Siracusa ha espresso parere favorevole con nota n. 9780 del 16/2/2011 relativo al "sistema di stoccaggio di rifiuti liquidi";
- la Provincia Regionale di Siracusa ha espresso parere favorevole rassegnando propria nota n. 23516 del 16/05/2013 con prescrizioni,, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 25566 del 03/06/2013;
- il Dipartimento Arpa Provinciale di Siracusa ha espresso parere favorevole

rassegnando propria nota n. n. 50115 del 27/7/2013 con prescrizioni;

- il Comune di Melilli ha espresso parere favorevole rassegnando propria nota n. 419/urb del 02/05/2012, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 26106 del 04/05/2012;
- l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole rassegnando propria nota n. 27899 del 08/07/2013 con prescrizioni, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 30667 del 09/07/2013;
- la ASP 7 di Siracusa ha espresso parere favorevole rassegnando propria nota n.81/2012/ED ME del 15/07/2013 acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 33310 del 30/07/2013;
- il Servizio 2 A.R.T.A. "tutela dell'inquinamento atmosferico" ha espresso parere favorevole rassegnando propria nota n. 34956 del 13/08/2013 con prescrizioni.

VISTA

la sopra citata nota n. 23516 del 16/5/2013 con la quale la Provincia Regionale di Siracusa, richiamando le note n. 60987/11, 3097/12 36029/12 e 51989/12 in ordine alla richiesta di chiarimento in merito alla prescrizione contenuta al punto f) del decreto V.I.A. n. 1447 del 15/12/2006 (il quale recita: "Rifiuti ammessi in discarica: «[...] I rifiuti ammessi alla nuova discarica di c.da Bagali dovranno provenire dagli ATO della sola provincia di Siracusa ...»)», esprime parere favorevole all'ampliamento della discarica subordinandolo al chiarimento circa "la portata della prescrizione di cui al punto f) del decreto V.I.A. addivenendo alla condizione di non limitare la provenienza dei rifiuti speciali solo al territorio della provincia di Siracusa", mentre, viceversa, esprime parere negativo alla costruzione della discarica nel caso in cui venisse confermata la prescrizione di cui al punto f) del decreto V.I.A. in quanto "il volume di mc 811.179, al netto dei materiali di ricopertura, si ritiene sovradimensionato rispetto le reali esigenze provinciali".

RILEVATO

che, in precedenza, con nota prot n. 5101 del 23/1/2007 il Servizio 2VIA-VAS/DRA dell'ARTA, in riscontro alla richiesta della CISMA AMBIENTE s.r.l. prot. ARTA n. 88516 del 28/12/2006, ha ritenuto "indispensabile mantenere invariata la prescrizione di cui al punto f) del D.D.G. n. 1147 del 15.12.2006 ... precisando che i rifiuti ammessi in discarica e in ingresso all'impianto di trattamento in progetto potranno provenire dalla sola Provincia di Siracusa".

RILEVATO

che, tuttavia, il D.R.S. n. 996 del 30/12/2008, con il quale è stata concessa l'A.I.A. per l'impianto in argomento, all'art. 9, al punto "Prescrizioni relative alla fase di gestione" così recita: "al fine di ridurre l'elevato inquinamento territoriale presente nella Provincia di Siracusa, occorrerà dare priorità di trattamento/smaltimento a quei rifiuti provenienti dal territorio dei Comuni di Augusta, Floridia, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa e Solarino.....".

RILEVATO

che il D.D.G. n. 1772 del 17/10/2013, rilasciato dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, di rinnovo dell'A.I.A. all'art. 1 precisa che il Gestore IPPC "deve rispettare le condizioni e le prescrizioni dettate dal DRS n. 996 del 30/9/2008 e la successiva modifica di cui al D.R.S. n. 1457/ del 16/12/2008 e alla nota proy. N. 67313 del 27/10/2011".

VISTO

il rapporto istruttorio di Valutazione di impatto ambientale prot. n. 32193 del 22/07/2013 con il quale, stante la sopracitata richiesta della CISMA AMBIENTE s.r.l. assunta al prot. ARTA al n. 31033 del 10/07/2015, si propone di modificare il D.D.G. 1147/06 cassando la prescrizione di cui al comma "f" del precedente Decreto nella considerazione che "la Società Cisma Ambiente non è soggetta al regime di movimentazione rifiuti regolamentata dagli ATO, in quanto gli stessi garantiscono la gestione dei rifiuti urbani, e che la Soc. Cisma Ambiente non prevede nel suo ciclo produttivo la gestione dei rifiuti urbani di competenza degli ATO", "che, con varie sentenze, la Corte Costituzionale si è espressa contro il

divieto di limitazioni territoriali, legato allo smaltimento di rifiuti dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi", che "il D.Lgs n. 152/06 non prevede specifici divieti, pur manifestando favore verso una rete integrata ed adeguata di impianti, per permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi" e che "questo Assessorato, ha emesso, con provvedimenti vari, il giudizio positivo di valutazione di impatto ambientale, nei confronti di altri impianti di tipologia simile a quello dell'istante, quali AeG srl, Soambiente srl; FMG srl, GESPI srl, dei quali alcuni allocati nella stessa Provincia dove è ubicato l'impianto della Soc. Cisma Ambiente, senza imporre alcuna prescrizione di divieto di smaltimento di rifiuti di produzione extraregionale".

CONSIDERATO che i contenuti di cui sopra sono stati oggetto di eccezioni di illegittimità innanzi alla Corte Costituzionale (es. n. 505/2002 e n. 10/2009) la quale si è espressa uniformemente sulla materia sostenendo che un diverso avviso determinerebbe un "ostacolo alla libera circolazione di cose tra le Regioni, Province e Comuni" ponendosi quindi in palese contrasto con l'art. 120 della Costituzione.

CONSIDERATO che tra i rifiuti conferibili in impianto sono compresi anche alcuni codici di rifiuti pericolosi appartenenti al capitolo 19 del CER.

VISTA la richiesta di chiarimento, rappresentata congiuntamente dalla Provincia Regionale di Siracusa e l'ARPA S.T. di Siracusa, circa le modalità di controllo anche analitico dei processi di trattamento.

PRESO ATTO che l'ammissibilità in discarica di rifiuti pericolosi in discarica per rifiuti non pericolosi viene stabilita sulla base dei commi 4 e 6 del DM del 27/09/2010 nei quali vengono indicate le caratteristiche che il rifiuto pericoloso stabile e non reattivo deve possedere per essere smaltito in una discarica per rifiuti non pericolosi. In particolare il comma 4 dell'articolo 6 del DM 27/09/2010 prevede che:

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:

- a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a;*
- b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (Toc) non superiore al 5%;*
- c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;*
- d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.*

CONSIDERATA la "richiesta di deroghe ai limiti di concentrazione nell'eluato ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27 settembre 2010" contenuta al Capitolo 3 della "Relazione Tecnica Generale-Relazione Idraulica e Idrogeologica-Relazione Geotecnica" ed il contenuto della "Valutazione di rischio con riguardo alle potenziali emissioni della discarica" di cui al paragrafi 3.1. e seguenti della medesima relazione.

PRESO ATTO che a tutt'oggi non sono stati ancora individuati dal competente Ministero dell'Ambiente i criteri, anche analitici, per la definizione dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi;

RILEVATO con riferimento alle considerazioni sopra riportate quanto segue:

- che nella decisione del Consiglio CE n. 2003/33/CE del 19/12/2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi della direttiva 1999/31/CE, nell'Allegato al punto 2.3 "Criteri relativi ai rifiuti pericolosi ammissibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi ..." è riportata la seguente definizione: "Stabile e non reattivo significa che il comportamento del colaticcio dei rifiuti non si degrada a lungo termine

nelle condizioni di collocazione in discarica previste ...";

- che il D.M. 29 gennaio 2007, recante le Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili, relativamente agli impianti di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi (5 gestione dei rifiuti), nel paragrafo D.1.11 riporta che *l'efficacia del trattamento va valutata con prove di laboratorio che siano in grado di indicare la lisciviabilità degli inquinanti dal rifiuto inertizzato;*
- e che a tal proposito nel Documento Finale della Commissione Europea "Assessing legal compliance with and implementation of the waste acceptance criteria and procedures by the EU-15" del 23 dicembre 2009 si evince come diversi Stati membri hanno già adottato criteri e metodiche per la definizione dei rifiuti stabili e non reattivi da avviare in discarica;
- il D.M. 27 settembre 2010 prevede che le disposizioni di deroga previste dall'art. 10 non si applicano al TOC e al pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

CONSIDERATO il parere ARPA Veneto prot. n. 15947 dell'08/02/2011 e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Ricerca (ISPRA) prot. 12527 del 13/04/2011, circa *le modalità di verifica dei "rifiuti stabili e non reattivi" ai fini dell'accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi.*

CONSIDERATO che con nota n. 9937 del 04/3/2015 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto le informazioni antimafia alla Prefettura di Siracusa, e che con nota n. 24812 del 05/6/2015 ha sollecitato riscontro, e che essendo trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., si può emettere il presente decreto in favore del soggetto richiedente a condizione risolutiva, nel caso tali informazioni dovessero contenere valutazioni positive.

RITENUTO di confermare l'autorizzazione al conferimento nella discarica dei codici CER dei rifiuti pericolosi 19 03 04* e 19 03 06* nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del DM 27/09/2010 (ed in particolare al comma 4 del medesimo articolo).

RITENUTO che i criteri costruttivi e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni di seguito elencate, siano idonei a perseguire le attività di cui sopra garantendo la tutela dell'ambiente e la salute degli addetti. Il progetto rispetta infatti i criteri di ubicazione, costruzione, gestione, ripristino ambientale e sorveglianza e controllo di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii..

VISTA la richiesta di chiarimento, rappresentata congiuntamente dalla Provincia Regionale di Siracusa e l'ARPA S.T. di Siracusa, circa le modalità di controllo anche analitico dei processi di trattamento.

VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46".

PRESO ATTO del punto 4, Modalità di gestione dei procedimenti in corso, lettera a) della predetta Circolare MATTM prot. n. 22295 del 27/10/2014 che recita, " i procedimenti avviati prima del 7 gennaio 2013, salvo espressa richiesta del gestore di passare al nuovo regime, si sarebbero dovuti concludere secondo le procedure vigenti alla data di presentazione, entro il 24 giugno 2014, ai sensi dell'art. 29 (*disposizioni transitorie*) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Ove non sia stato possibile rispettare tale termine, generalmente ordinatorio, le autorità competenti sono invitate al rigoroso rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conduzione delle conferenze di servizi, nonché a chiudere allo stato degli atti (eventualmente con archiviazione) i procedimenti per i quali il gestore non fornisce nei tempi prescritti le necessarie integrazioni richieste, senza adeguata giustificazione.

- PRESO ATTO** che la ditta ha provveduto al pagamento degli "oneri istruttori" di cui all'art. 33 del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. calcolate secondo le modalità di cui agli art. 21 e 5 della L.R. 26/2012 pubblicata nella GURS n. 19 del 11/05/2012, nonché della "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ex L.R. n. 24 del 24.08.1993.
- VISTA** l'Ordinanza n. 614/2014 dell'11/12/2014 con la quale il C.G.A. Regione Sicilia si è pronunciato sul ricorso n. 933/2014 della Società Cisma Ambiente s.p.a. contro l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e l'Assessorato regionale territorio e Ambiente concernente il progetto di modifica per l'ampliamento della discarica in argomento da sottoporre a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, accogliendolo ed affermando che l'originaria VIA riguardava la realizzazione dell'intera volumetria ferma restando la verifica della *"coincidenza tra le aree cui si riferiva il progetto originario già sottoposto a VIA, e quelle su cui si vorrebbe realizzare l'odierno ampliamento della discarica"*
- PRESO ATTO** che nel corso della riunione tecnica del 13/2/2015, convocata dal dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti il rappresentante del Comune di Melilli, premettendo che il progetto in suo possesso era quello sul quale si era già espresso favorevolmente dal punto di vista urbanistico in sede di procedura di VIA, ha comunque confermato la coincidenza tra le aree cui si riferiva il progetto originario, già sottoposto a VIA e quelle su cui si vorrebbe realizzare l'odierno ampliamento della discarica, allegando copia della planimetria del 14/7/2015 a conferma di quanto dichiarato.
- VISTA** la sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania (seconda sezione) n. 01181/2015 con cui è stato ritenuto illegittimo l'atto di arresto procedimentale contenuto nel verbale della conferenza di servizi del 25/9/2014 nella parte in cui il Dirigente del Dipartimento Ambiente ha stabilito che *"il progetto di modifica ampliamento della discarica di cui al giudizio di compatibilità positivo reso con DDG n. 1117 del 15/12/2006 deve essere sottoposto alla procedura di impatto ambientale"*.
- RITENUTO** che i criteri costruttivi e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni di seguito elencati, sono idonee a perseguire le attività in essere dell'azienda oggetto del presente provvedimento, garantendo la tutela dell'ambiente e la salute degli addetti.

DECRETA

- Art.1)** Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.
- Art.2)** In coerenza con i sopra citati orientamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, la prescrizione di cui al punto f) dell'Art. 1 del decreto V.I.A. n. 1447 del 15/12/2006, ribadendo i termini contenuti nel D.R.S. n. 996 del 30/9/2008, è così sostituita: << al fine di ridurre l'elevato inquinamento territoriale presente nella Provincia di Siracusa, occorrerà dare priorità di trattamento/smaltimento a quei rifiuti provenienti dal territorio dei Comuni di Augusta, Floridia, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa e Solarino, in quanto tali comuni sono compresi, con decreto del Consiglio dei Ministri del 30.11.1990, nell'area di elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della L. n. 349 dell'8/07/1986 modificato dall'art. 6 della legge n. 305 del 28/8/1989>>;
- Art.3)** Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per il complesso IPPC relativo all'ampliamento mediante realizzazione di un nuovo bacino per rifiuti pericolosi e non, e di impianti fissi e mobili per il trattamento dei rifiuti ed impianto di stoccaggio liquidi in C/da Bagali nel territorio del comune di Melilli (SR) (particelle catastali 536, 539, 239, 31, 376, 30, 378, 82, 96, 377 e 375 del foglio 39).

Art.4) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non, per le operazioni *D1, D9, D13 e D14 dell'allegato B, parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed R3, R4, R5, R8 e R11 dell'allegato C, parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*, ed alle operazioni *D13, D14 e D15 dell'allegato B, parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. ed R12 e R13 dell'allegato C, parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.* per l'impianto di stoccaggio liquidi.

Art.5) Le tipologie di rifiuti (codici CER) che possono essere recuperati e smaltiti presso l'impianto in parola sono quelle riportate nell'Allegato al decreto n. 1457 del 16/12/2008, mentre le tipologie di rifiuti (codici CER) che possono essere recuperati e smaltiti presso l'impianto di stoccaggio liquidi sono quelle della lista 8 medesimo allegato.

Art.6) È ammesso in discarica di cui trattasi lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (purché stabili e non reattivi) conformi ai requisiti del D.Lgs. 36/2003 ed all'art. 6 del DM 27/09/2010 nel rispetto dei limiti di concentrazione fissati nelle tabelle 5 e 5°. Per quanto attiene la richiesta di deroga ex art. 10 del sopra richiamato D.M. proposta dalla ditta, tenuto conto che è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I. il D.M. recante "modifica del D.M. 27/9/2010 concernente la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" che, oltre alle modifiche volte a sanare i rilievi della C.E. contiene, in sintesi, anche misure volte a eliminare la deroga del parametro TOC, migliorare l'applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC e chiarire l'applicabilità del parametro TDS, la stessa non è accoglibile.

Criteri di ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discarica di rifiuti non pericolosi:

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi l'ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi viene stabilita sulla base del comma 4 dell'articolo 6 del DM 27/09/2010. Ai fini della verifica delle caratteristiche di stabilità e di non reattività dei rifiuti pericolosi trattati, si ritiene di prescrivere l'utilizzo di uno dei seguenti metodi analitici:

- UNI CEN/TS 14429 2006 "*Caratterizzazione dei rifiuti - Prove di comportamento alla lisciviazione, influenza del pH sulla lisciviazione con aggiunta di acido/base*".
- UNI CEN/TS 14997 2007 "*Caratterizzazione dei rifiuti - Prove di comportamento alla lisciviazione. Influenza del pH sulla lisciviazione con controllo in continuo del pH*".

rispettando i limiti, della Tabella 5a.,

Corretta assegnazione del codice CER ai rifiuti pericolosi stabili non reattivi:

Per la tipologia dei rifiuti prodotti da un impianto di inertizzazione, l'attribuzione del codice CER deve essere selezionata dal capitolo 19 dell'Elenco Europeo dei rifiuti ovvero: "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti...."

In funzione del ciclo produttivo utilizzato nella inertizzazione, ai rifiuti in uscita dall'impianto di trattamento vengono attribuiti tutti i codici CER del paragrafo 19 03.

Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dal predetto trattamento e classificati come pericolosi, possono essere assegnati solo due codici CER, in dipendenza del ciclo produttivo:

- 19 03 04*: rifiuti contrassegnati pericolosi come parzialmente stabilizzati
- 19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati.

Si ritiene che, l'attribuzione del CER 190304* sia, nel caso di processo di sola inertizzazione, senza solidificazione e con produzione di rifiuto sotto forma granulare, l'unico assegnabile sulla base di quelli disponibili sul codice europeo dei rifiuti.

Il concetto di: "parzialmente stabilizzato" contenuto nella descrizione del codice CER 190304* viene ampiamente superato se il rifiuto è sottoposto alle prove di valutazione della stabilità e non reattività di cui nel paragrafo precedente.

Frequenza analisi:

Considerato che il tempo necessario per l'esecuzione del test secondo la norma UNI CEN/TS 14429 2006 o UNI CEN/TS 14997 2007 è di circa una settimana, comportando l'immobilizzazione del rifiuto presso le baie di maturazione in attesa dell'esito, al fine di non limitare l'operatività dell'impianto di trattamento si prescrive che:

- su ogni rifiuto in uscita dall'impianto di trattamento si dovrà eseguire il test di eluizione condotto secondo l'attuale normativa in acqua a 24 ore, metodica UNI 1082, la ricerca del TOC e del pH, secondo quanto previsto all'art. 6 comma 4 del D.M. 27 settembre 2010;
- la verifica di "stabilità e non reattività" a lungo termine dei rifiuti in uscita dall'impianto di inertizzazione, dovrà essere eseguita statisticamente almeno una volta al mese secondo uno dei metodi UNI CEN/TS 14429 2006 o UNI CEN/TS 14997 2007, analizzando le caratteristiche dell'eluato con pH variabile. Il liquido di lisciviazione ottenuto verrà sottoposto ad analisi dei metalli e anioni in soluzione.
- Il rifiuto in uscita dall'impianto di trattamento verrà definito stabile e non reattivo se i valori di concentrazione dei metalli e degli anioni in soluzione rimarranno al di sotto dei valori tabellari imposti dalla tab. 5a.

Art.7) L'impianto in oggetto è autorizzato alle operazioni di trattamento D9, D13 e D14 dell'allegato B, parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. ed R3, R4, R5, R8, R11 e R12 dell'allegato C, parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., in deroga al divieto di miscelazione di cui al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 (miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali) e ss.mm.ii., da effettuarsi con un impianto di inertizzazione fisso e uno mobile da collocarsi nelle aree già autorizzate, le cui caratteristiche sono riportate nel dettaglio del progetto di cui al presente decreto.

Art.8) La deroga al divieto di miscelazione di cui al comma 1 dell'articolo 187 del D. Lgs. 152/2006 (miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali) , è autorizzata nelle condizioni di cui all'articolo 178, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Art.9) L'impianto in oggetto è autorizzato all'utilizzo del percolato prodotto solo ed esclusivamente all'interno della propria discarica e delle acque di lavaggio ruote come fluido di processo dell'impianto di trattamento. La Cisma Ambiente dovrà, periodicamente, prendere in carico sui propri registri il percolato prodotto, previa caratterizzazione analitica, e successivamente scaricarlo in funzione della quantità che sarà utilizzata nell'impianto di trattamento. La quantità di percolato non eventualmente utilizzata dovrà essere avviata a smaltimento in impianto autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art.10) L'impianto in oggetto è autorizzato alle operazioni di trattamento D9, D13 e D14 dell'allegato B, parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed R3, R5 e R11 dell'allegato C, parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per i rifiuti liquidi da effettuarsi tramite impianto modulare di trattamento rifiuti liquidi da collocarsi nelle aree già autorizzate, costituito da un serbatoio di equalizzazione e varie unità di trattamento schematizzate in:

- impianto di chiarificazione mediante filtropressa,
- impianto di separazione fisica mediante centrifugazione,
- impianto di disoleazione, impianto di concentrazione dei liquidi.

dal cui si ottengono:

- una frazione fangosa,
- una frazione liquida ad alta concentrazione di inquinanti,
- una frazione liquida costituita da acqua simil-distillata.

Art.11) L'impianto in oggetto è autorizzato alle operazioni di D13, D14 e D15 dell'allegato B, parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed R12 e R13 dell'allegato C, parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per l'impianto di stoccaggio liquidi da collocarsi nelle aree già autorizzate, costituito da n. 4 serbatoi in acciaio della capacità di 100 mc ciascuno e da n. 5 serbatoi della capacità di 25 mc ciascuno.

I suddetti serbatoi verranno dotati di sistema di convogliamento e filtrazione delle eventuali emissioni gassose che converge verso un sistema di monitoraggio in continuo, le cui caratteristiche sono riportate nel dettaglio del progetto di cui all'istanza prot. ARTA n. 64214

del 15/10/2010.

Art.12) La quantità massima totale di rifiuti che potrà essere smaltita e recuperata presso l'impianto è di:

- 540.362 m³ per le operazioni D1;
- 462.000 t/anno per le operazioni D9, D13, D14 ed R3, R4, R5, R8, R11, R12 per gli impianti di inertizzazione;
- 13.440 t/anno per le operazioni D9, D13, D14 ed R3, R5, R11 per l'impianto trattamento liquidi;

i quantitativi previsti per l'impianto di stoccaggio liquidi rientrano tra quelli autorizzati con DRS 996/2008.

Art.13) Il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06;
- b) Autorizzazione allo scarico di cui al D.Lgs 11/05/99 n.152 e s m i, come applicato in Sicilia ai sensi dell'art. 40 L.R. 27/86;
- c) Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 5/2/97 art. 27 e ss.mm.ii.
- d) Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art.14) L'Autorizzazione Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute in sede di conferenza dei servizi ed indicate qui appresso:

- Gli impianti mobili sono autorizzati come impianti da utilizzare esclusivamente nell'ambito della discarica;
- Devono essere rispettati i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi del DM 27 settembre 2010 che definisce i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs 36/2003;
- L'attività non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori;
- I rifiuti definiti come "non specificati altrimenti" possono essere ammessi agli impianti solo previa caratterizzazione degli stessi che ne accerti la compatibilità con l'impianto di destinazione;
- Devono essere evitati l'accumulo ed il trasporto eolico di liquidi, polveri ed in genere di materiali inquinanti, adottando idonee misure di contenimento;
- Devono essere adottati idonei sistemi per l'abbattimento delle emissioni diffuse e delle sostanze volatili;
- Si devono prevedere sistemi di monitoraggio in continuo del livello del percolato all'interno dei pozzi di estrazione e del percolato stoccato nei relativi serbatoi;
- Si devono prevedere contatori volumetrici per le diverse fasi di estrazione del bacino di discarica ed immissione del percolato nei serbatoi di stoccaggio, all'uscita dei serbatoi, sia nel caso di utilizzo come liquido di processo che nel caso di avvio a smaltimento/trattamento;
- Nella discarica in oggetto non possono essere smaltiti rifiuti urbani di cui al codice CER 20 XX XX in quanto il progetto non è coerente con il programma di adeguamento delle discariche (2012-2014), protocollo 12659 del 12/03/2012 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti ex OPCM 3887/2012;
- Le varie fasi di avanzamento dei lavori di realizzazione della discarica devono essere comunicate alla Autorità competente al rilascio dell'A.I.A., nonché alle Autorità di controllo (Provincia ed ARPA) ai fini della verifica di rispondenza dei dati dichiarati in progetto rispetto ai requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2003, con particolare riferimento alle fasi di realizzazione delle barriere geologiche (punto 2.4.2 dell'allegato 1 al D.Lgs.

n. 36/03);

- La ditta, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere al Servizio 1 VAS VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, per le opportune valutazioni nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo da redigere ai sensi del D.M. 161/12, al fine delle quali verrà rilasciata apposita autorizzazione propedeutica all'inizio delle attività di cantiere;
- La Società Cisma Ambiente è onerata, dopo aver realizzato l'impianto di trattamento liquidi, a voler presentare, all'atto della visita di verifica dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni del presente decreto, a cura degli Organi di controllo, una relazione tecnica che descriva il sistema di stoccaggio delle acque destinate al riutilizzo ed allo smaltimento.
- Gli impianti devono essere sempre mantenuti nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il massimo rispetto delle matrici ambientali e delle caratteristiche tecniche relative a ciascuna tipologia di impianto.

Prescrizioni relative alle attività di monitoraggio (Piano di Sorveglianza e controllo)

- il Piano di Sorveglianza e Controllo va integrato con le attività di autocontrollo che la Società intende effettuare per le altre attività presenti nell'A.I.A. e riformulato in base alle indicazioni tecniche previste da ISPRA e ARPA Sicilia suddividendo le attività di autocontrollo per matrice ambientale e per impianto, unificandole ove possibile;
- il Piano presentato dovrà essere sottoposto a verifica di conformità, ed eventuale revisione, da parte della ARPA ST di Siracusa nel caso di ulteriori o differenti indicazioni o prescrizioni riportati in altri documenti e pareri forniti da altri Enti, differenti da quelli disponibili agli Atti, che possano avere refluenze sul Piano/Piani presentati;
- è fatto obbligo al Gestore di presentare la relazione annuale su supporto informatico, in formato tale per cui i dati numerici possano essere facilmente esportati e utilizzati per eventuali attività di controllo;
- è fatto obbligo al Gestore di presentare all'Autorità Competente e all'ARPA, entro 30 giorni dalla data di emissione del decreto una planimetria dei punti da monitorare aggiornata, con l'ubicazione dei punti di campionamento relativi a tutte le matrici ambientali oggetto di monitoraggio;
- relativamente alle metodiche analitiche è fatto obbligo al Gestore di effettuare il controllo, la sorveglianza dei fattori ambientali ed i relativi prelievi ed analisi, avvalendosi di laboratori strutture accreditate e con metodi certificati.

Art.15) Il Gestore dovrà far pervenire in anticipo al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Sicilia, ed alla Provincia Regionale competente, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia.

Art.16) Il Gestore dell'impianto è tenuto a provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

- a) Comunicazione di inizio e fine attività;
- b) Gestione dell'impianto:
 - in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - il gestore IPPC, dell'impianto è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARTA, ARPA, Provincia e ASL) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art.17) Si precisa che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dell'art.128, del D.Lgs. n.152/06. Ai sensi dell'art.29 comma 3

del D.Lgs 04/2008, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al committente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il committente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

- Art.18)** Il gestore avrà cura di trasmettere a questo Assessorato Servizio 1 VAS-VIA, copia del progetto esecutivo aggiornato secondo le prescrizioni sopra indicate, affinché possa essere messo a disposizione per la consultazione da parte del pubblico.
- Art.19)** A seguito della comunicazione di inizio attività di produzione dell'impianto, l'Autorità competente per l'AIA, predisporrà, avvalendosi degli Enti preposti al controllo, l'effettuazione di una visita ispettiva presso i luoghi ove è ubicato l'impianto. Il Gestore è onerato a voler consegnare in quella sede copia del progetto esecutivo ad ogni intervenuto.
- Art.20)** Entro sessanta giorni dalla data del presente Decreto, il Gestore IPPC deve presentare, all'Autorità Competente idonee garanzie finanziarie per la copertura dell'attività di gestione operativa di cui al Decreto Commissariale n. 2196/2003.
- Art.21)** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità cinque anni, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nel testo vigente alla data di attivazione del procedimento, con decorrenza a partire dalla data di emissione del presente provvedimento.
- Art.22)** Si dispone la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, presso gli uffici del Responsabile del procedimento al Servizio 1 VAS-VIA dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, della copia del presente provvedimento, dei relativi allegati.
- Art.23)** Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S., e per copia integrale sul sito internet dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente.
- Art.24)** Alla presente autorizzazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

Palermo

17 AGO. 2015


Il Commissario ad acta
(Sig. Mario Verace)